



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE
"FRANCESCO CRISPI"**

Piazza Giulio Cesare, n°1 - 92016 Ribera (AG)

e-mail agic85700q@istruzione.it - pec agic85700q@pec.istruzione.it - website www.iccrispi.edu.it

Tel. 0925/61182 - Fax 0925/545380 - C.F. 83002090849 - C.M. AGIC85700Q – Codice univoco UFW02M

ALL. 4 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IN DATA 27/10/2022 con DELIBERA N. 5**

Indice

SEZIONE I: PARTE GENERALE	4
Art. 1 – Premessa	4
Art. 2 -Responsabilità dei genitori	4
Art. 3 Infrazioni disciplinari	5
Art. 4 -Sanzioni disciplinari	6
Art.5-Modalità di applicazione delle sanzioni	6
Art.6- Procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari	7
Art.7- Impugnazioni.....	7
Art.8- Regolamento dell’organo di garanzia	8
SEZIONE II: CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO	9
Art. 1-Definizione di Bullismo e Cyberbullismo	9
Art. 2-Azioni configuranti i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.....	9
Art. 3- Responsabilità delle figure operanti nella comunità scolastica	10
Art. 4-Utilizzo degli strumenti elettronici personali	11
Art. 5- Responsabilità individuale	12
Art. 6- Intervento dell’Istituzione Scolastica nei casi di Bullismo e Cyberbullismo	12
Art.7-Procedure da attivare in caso di manifestazione di fenomeni di bullismo/cyberbullismo	13
Art. 8-Rilevazione e gestione dei casi.....	13
SEZIONE III: REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA	14
Applicazioni.....	14
REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	16
Applicazioni	16
SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI	20
Pubblicazione sul sito web	20

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

(D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/07)

Il Regolamento di disciplina dell'Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale "F.Crispi" viene redatto nel rispetto del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 nonché delle indicazioni contenute nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" della Scuola Secondaria emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, integrato e modificato con dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 oltreché ispirato ai principi contemplati nel Piano dell'Offerta Formativa e nell'art. 14 del D.P.R. n. 275/1999.

Si tiene – altresì – conto del PATTO DI CORRESPONSABILITA' stipulato fra l'Istituzione scolastica e le famiglie che si intende integralmente richiamato. Il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del Regolamento della scuola ed è distinto nelle seguenti sezioni:

SEZIONE I: PARTE GENERALE

Art. 1 – Premessa

Art. 2 -Responsabilità dei genitori

Art. 3 Infrazioni disciplinari

Art. 4 -Sanzioni disciplinari

Art.5-Modalità di applicazione delle sanzioni

Art.6- Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

Art.7- Impugnazioni

Art.8- Regolamento dell'organo di garanzia

SEZIONE II: CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Art. 1-Definizione di Bullismo e Cyberbullismo

Art. 2-Azioni configuranti i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Art. 3- Responsabilità delle figure operanti nella comunità scolastica

Art. 4-Utilizzo degli strumenti elettronici personali

Art. 5- Responsabilità individuale

Art. 6- Intervento dell'Istituzione Scolastica nei casi di Bullismo e Cyberbullismo

Art.7-Procedure da attivare in caso di manifestazione di fenomeni di bullismo/cyberbullismo

Art. 8-Rilevazione e gestione dei casi

SEZIONE III REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA

SEZIONE IV REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SEZIONE I: PARTE GENERALE

Art. 1 – Premessa

1. Il Regolamento di Disciplina si ispira alla Costituzione Italiana.

La Scuola, infatti, in armonia con i principi sanciti in essa garantisce allo studente l'integrale godimento dei diritti ma chiede l'osservanza dei doveri, essa è luogo di formazione e di educazione mediante l'acquisizione delle competenze e delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. In quanto comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, essa è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Ai genitori, come principali responsabili dell'educazione degli alunni e del loro comportamento, la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis codice civile), a loro la scuola chiede una fattiva collaborazione nel processo di crescita dell'alunno e nel comune compito educativo. La Comunità scolastica e la famiglia dovranno impegnarsi per:

- Fare maturare negli studenti la consapevolezza dell'importanza del sapere nello sviluppo armonico della persona;
- Ricercare strategie educative atte a fare crescere negli alunni una precisa motivazione al lavoro scolastico; I danni provocati all'ambiente scolastico costituiscono un segnale forte della scarsa consapevolezza che l'alunno ha di appartenere ad una determinata comunità sociale.

Gli interventi educativi mireranno a fare sviluppare negli alunni il senso di responsabilità, il senso di appartenenza e di rispetto delle strutture e delle attrezzature in uso nella scuola.

Pertanto, tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/ o provvedendo alla pulizia.

Art. 2 -Responsabilità dei genitori

“Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti”

Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all'art. 147 c.c.). La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez. III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).

Ai genitori degli alunni che mantengono un comportamento gravemente scorretto, tale da impedire lo svolgimento della lezione, o pericoloso per l'incolumità degli alunni, sarà chiesta la collaborazione per correggere atteggiamenti scorretti, anche con l'aiuto di uno psicologo o psicopedagogo. La mancata collaborazione dei genitori, il mancato rispetto del patto educativo e il rifiuto di rivolgersi a specialisti, potrà comprovare una "culpa in educando", come previsto dall'art. 2048 del codice civile.

Inoltre nel caso di utilizzo di cellulari, tablet o pc personali, per fini esclusivamente didattici devono:

- ✓ essere consapevoli delle conseguenze civili e penali derivanti da un uso non appropriato delle risorse digitali e dai dispositivi elettronici (pc, tablet, apparecchiature audio/video/foto) da parte del/della proprio/a figlio/a;
- ✓ sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità derivante da uso improprio dei dispositivi, da danni materiali, prodotti da terzi, e da smarrimento degli stessi, quando utilizzati nel corso della giornata scolastica.

Inoltre i genitori sono tenuti a prendere visione delle disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2 e sollecitare i propri figli al rispetto delle regole e delle norme anti-Covid.

Art. 3 Infrazioni disciplinari

Sono considerate infrazioni disciplinari tutti quei comportamenti contrari alle norme dell'Istituto e ai doveri degli studenti, che si verificano sia all'interno della scuola che al di fuori di essa, come durante i viaggi di istruzione, le uscite didattiche, le visite guidate, gli eventi sportivi ecc. Le infrazioni sono suddivise, sulla base della loro gravità, in:

Infrazioni lievi

- Tenere occasionalmente in classe un comportamento disattento e disinteressato.
 - Disturbare la lezione con comportamenti non adeguati come: alzarsi senza autorizzazione dal banco; mangiare senza autorizzazione; prolungare senza motivo l'uscita dalla classe ecc...
 - Non produrre tempestiva giustificazione.
 - Lasciare i locali scolastici in stato di disordine.
- Ritardare occasionalmente l'ingresso a Scuola.

Infrazioni gravi

- Frequentare l'ambiente scolastico non indossando un abbigliamento consono
- Non rispettare abitualmente gli orari, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora e con uscite ripetute o prolungate dalla classe.
- Utilizzare un linguaggio non adeguato alla comunità scolastica.
- Sporcare o danneggiare i locali della scuola, le suppellettili, le attrezzature didattiche o i beni e le cose di proprietà privata.
- Disturbare in modo costante e sistematico l'attività didattica.
- Uscire dall'aula senza autorizzazione.
- Effettuare frequenti e numerose assenze non adeguatamente e tempestivamente giustificate.
- Utilizzare i cellulari e altri strumenti elettronici in classe e durante le lezioni.

Infrazioni molto gravi

- Compiere gravi violazioni delle norme di sicurezza.
- Offendere in modo grave gli altri studenti, i docenti, il personale ATA, il Dirigentescolastico.
- Esercitare violenza verbale nei confronti di altre persone.
- Esercitare violenza psicologica e molestie nei confronti di altre persone.
- Esercitare violenza fisica nei confronti di altre persone.
- Rendersi protagonisti di episodi di bullismo e cyberbullismo
- Rendersi responsabile di furto.
- Uscire dalla Scuola senza autorizzazione.
- Introdurre e usare sostanze illecite.

- Usare il telefono cellulare per foto o riprese filmate non autorizzate e lesive delle privacy.
- Causare volontariamente gravi danneggiamenti alle strutture scolastiche o a beni o cose di proprietà privata.
- Non rispettare le norme igieniche sanitarie

Art. 4 -Sanzioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari comporteranno l'applicazione di provvedimenti/ sanzioni disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività:

- richiamo verbale,
- lavoro di utilità comune, r
- richiamo scritto,
- richiamo scritto sul registro di classe,
- comunicazione e/o convocazione dei genitori,
- intervento del Dirigente Scolastico e Consiglio di classe,
- sospensione dalle lezioni.

La sospensione può essere:

- da 1 a 15 giorni, adottata dal Consiglio di classe
- superiore a 15 giorni adottata dal Consiglio di Istituto
- Esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all'esame di Stato, allontanamento fino al termine dell'anno scolastico adottate dal Consiglio di istituto.

✚ Per una sospensione superiore a 15 giorni è necessario che:

- 1)devono essere stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.
- 2)il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'articolo 4 dello Statuto.

✚ Per una Esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all'esame di Stato, allontanamento fino al termine dell'anno scolastico adottate dal Consiglio di istituto

Queste sanzioni sono e possono essere irrogate quando:

- 1)sono commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana oppure esiste una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- 2)ricorrono situazioni di recidiva (non è la prima volta che l'alunno compie atti di tal genere), oppure atti di grave violenza o, comunque, connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale;
- 3)non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

N.B. Sul punto della motivazione va segnalato che, nel caso di sanzioni che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di stato, l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, occorre anche spiegare perché non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

Art.5-Modalità di applicazione delle sanzioni

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto. In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o da un docente di classe, anche congiuntamente.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

a) la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il rinvio della decisione al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola è necessaria la riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Art.6- Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Il docente per le sanzioni a partire dalla lettera d) compilerà l'apposito modulo. La comunicazione è assunta nel protocollo riservato (per le sanzioni disciplinari agli alunni). Il D.S. prenderà i provvedimenti di competenza. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola è necessaria la riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Art.7- Impugnazioni

Si deve garantire sia "il diritto di difesa" degli studenti sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento disciplinare verso gli alunni, infatti, è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. La sanzione potrà essere eseguita pur in

pendenza del procedimento di impugnazione. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

Art.8- Regolamento dell'organo di garanzia

1.L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

2.L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente designato dal Consiglio d'Istituto, due genitori indicati dal Consiglio di Istituto.

3.Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

4.L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

5.La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.

6.Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.

7.Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.

9.Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

10.Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

11.L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

12.L'Organo di garanzia, su richiesta di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

SEZIONE II: CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Art. 1-Definizione di Bullismo e Cyberbullismo

1. Si definisce BULLISMO ogni azione di prevaricazione e sopruso, reiterata nel tempo, messa in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima".

2. Requisiti del bullismo sono:

- l'intenzionalità della condotta: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione)
- la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta
- la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo e sono ripetute
- l'asimmetria nella relazione: squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce
- l'incapacità della vittima di difendersi: la vittima è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni
- la rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati
- la paura: sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni

3. Il fenomeno può assumere forme differenti:

a) bullismo diretto: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, bullismo psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale)

b) bullismo indiretto: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

4. Il cyberbullismo viene definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo".

Art. 2-Azioni configuranti i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

1. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo, senza pretesa di esaustività:

- Violenza fisica: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale
- Violenza psicologica o verbale: manifesta (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.)o nascosta (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc...)
- Violenza relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc...) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima). L'intimidazione del gruppo
- Nuocere con intenzionalità
- Isolamento della vittima

2. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Cyberbullismo, senza pretesa di esaustività:
- Flaming: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
 - Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
 - Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
 - Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
 - Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
 - Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
 - Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online
 - Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

Art. 3- Responsabilità delle figure operanti nella comunità scolastica

Ogni figura operante all'interno dell'Istituzione Scolastica assume un ruolo di fondamentale importanza nella prevenzione e nella lotta ai fenomeni del bullismo e di cyber bullismo.

1. Il Dirigente Scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti sia al personale docente che al personale Ata
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole

2. Il referente del Bullismo e Cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale
- coordina, con il supporto dei colleghi e delle colleghe, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day"

3. Il Collegio Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno

4. Il Team docenti/consiglio di classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva

5. Il singolo docente:

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni

6. I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyber bullismo
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura)
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità
- conoscono il codice di comportamento dello studente
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio

7. Gli alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale
- possono operare come tutor per altri studenti
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola (mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici) immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti
- Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva.

Art. 4-Utilizzo degli strumenti elettronici personali

1. Gli studenti possono utilizzare cellulari e altri dispositivi elettronici (tablet o pc) sotto la supervisione del docente e in conformità con i regolamenti di istituto, per finalità didattiche, inclusive e formative, anche nell'ambito degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e della "cittadinanza digitale". L'utilizzo

del cellulare è consentito eccezionalmente, in caso di urgenza per comunicazioni tra gli alunni e le famiglie, su autorizzazione del docente quando non sia possibile la chiamata dal telefono della scuola.

Agli studenti non è permesso usare proprio dispositivo al di fuori dell'orario di lezione, nelle pause e nell'intervallo. È vietato inoltre, usare dispositivi di registrazione audio videocamere- fotocamere per registrare media e fare foto in classe senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canale di comunicazione interni all'Istituto Comprensivo.

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni contenuto digitale improprio.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, sarà previsto il ritiro temporaneo dei dispositivi da parte del docente che annoterà la violazione sul registro di classe. Il dispositivo verrà riconsegnato, dal Dirigente Scolastico al genitore dello stesso. Ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, "le famiglie si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone", a seguito di violazioni delle disposizione che limitano l'utilizzo degli strumenti elettronici.

2. Ai docenti è consentito l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici personali solo a scopo didattico ed integrativo di quelli scolastici disponibili.

Art. 5- Responsabilità individuale

Ogni alunno dovrà contrassegnare il proprio dispositivo con l'indicazione di nome e cognome e ciascuno è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo. E' vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti. La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni. Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola. E' responsabilità dello studente presentarsi a scuola con il proprio dispositivo garantendone la funzionalità: non è ammesso ricaricare i dispositivi nelle aule; si suggerisce di dotarsi di carica batterie portatili

Art. 6- Intervento dell'Istituzione Scolastica nei casi di Bullismo e Cyberbullismo

1. Gli alunni e le alunne non sono responsabili penalmente delle loro azioni fino al compimento del 14° anno di età. Secondo le vigenti norme delle condotte illecite dei minori degli anni 14 rispondono i genitori o chi esercita la potestà genitoriale.

2. Gli alunni e le alunne di età compresa tra i 14 e i 18 anni, possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc ...) adatti alla giovane età dei ragazzi.

3. La normativa vigente (Legge n. 86 del 26 aprile 1990) attribuisce la qualità di pubblico ufficiale a tutti i docenti, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori.

4. L'Istituzione Scolastica adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

5. I provvedimenti disciplinari dovranno tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Ruolo determinante assume la famiglia che dovrà partecipare attivamente alla rieducazione dello studente.

Art.7-Procedure da attivare in caso di manifestazione di fenomeni di bullismo/cyberbullismo

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata".

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare all'organo di garanzia.

Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico).

L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

Art. 8-Rilevazione e gestione dei casi

1. In una PRIMA FASE si procederà all'analisi e valutazione dei fatti che vede coinvolti i docenti della classe e il coordinatore, il referente del Bullismo/Cyberbullismo ed eventualmente gli operatori psicopedagogici.

Si procede nel seguente modo:

- Raccolta di informazioni sull'accaduto
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo: vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi in quanto è necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni. L'adulto è un mediatore in un contesto neutro

- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (con relazione)

2. Conclusa la prima fase si passa alla SECONDA FASE se i risultati sui fatti oggetto di indagine risultano confermati ed esistono prove oggettive e, in questo caso, la relazione dovrà essere assunta a protocollo riservato e:

- vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

Laddove i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo se non si ritiene di intervenire in modo specifico occorre comunque proseguire con il compito educativo

3. La TERZA FASE si apre quando il comportamento posto in essere integra gli estremi del bullismo e del cyberbullismo ed è la fase delle azioni e dei provvedimenti che consistono in:

- Supporto e protezione alla vittima: evitare che la vittima si senta responsabile.

- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri ...)

- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyber bullo
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyber bullo
- Valutazione di un intervento personalizzato: si mira al raggiungimento di diversi obiettivi quali sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
 - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
 - nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017).

L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi;

- in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori SICILIA

• Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

SEZIONE III: REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA

Finalità: Gli interventi disciplinari saranno improntati al rispetto della personalità dell'alunno e alla tutela di tutte le componenti della comunità scolastica. Dovranno mirare al recupero di comportamenti corretti, all'incremento della motivazione e alla condivisione della vita scolastica.

Applicazioni

NATURA DELLE MANCANZE	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
A-Mancanze ai doveri scolastici (ritardo, asse giustificata, scarsa cura del materiale scolastico ecc...)	Convocazione genitori Riflessione individuale col docente	Docente

<p>B-Disturbo continuo della lezione. - Mancanze e infrazioni reiterate al Regolamento Interno delle varie classi e alle norme anti-Covid</p>	<p>Comunicazione scritta sul diario da far firmare ai genitori. Riflessione individuale col docente</p>	<p>Docente</p>
<p>C-Reiterati casi di cui alle lett. A e B.</p>	<p>Convocazione genitori, tramite diario o telefonicamente</p>	<p>Docente e/o Dirigente Scolastico e/o Responsabile Covid</p>
<p>D-Fatti che turbino la comunità scolastica -Mancanza grave di rispetto verso compagni e personale della Scuola -Situazioni di particolare gravità inerenti il profitto scolastico. - Danni seri alle suppellettili e/o strumenti didattici</p>	<p>Su richiesta del Consiglio di Interclasse Dirigente convoca i genitori alla presenza Docenti di classe e/o del Docente Collaboratore di Plesso per responsabilizzazione della famiglia Riparazione del danno e/o risarcimento economico per il ripristino.</p>	<p>Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglieri d'Interclasse</p>
<p>E - offese al decoro personale, alle religioni, alle istituzioni, alla morale; oltraggio all'istituto e/o al corpo docente - gravi danni alle strutture.</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni designando il docente che terrà i contatti con l'alunno (nei casi di allontanamento superiore a un giorno). Riparazione danno.</p>	<p>Consiglio di Interclasse e Dirigente Scolastico.</p>
<p>F-Pericolo per l'incolumità delle persone</p>	<p>Allontanamento dalla scuola Segnalazione ai servizi socio- psico - educativi del territorio</p>	<p>Giunta Esecutiva (su proposta del Consiglio di Interclasse)</p>
<p>USO IMPROPRIO DELLO SMARTPHONE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI durante le attività didattiche</p>	<p>-Nota disciplinare sul registro elettronico e immediato ritiro dello smartphone. -Comunicazione scritta alla famiglia (o convocazione della stessa) e riconsegna del dispositivo elettronico al solo genitore.</p>	<p>Docente /C.di classe</p>
<p>ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO con lo scopo intenzionale e reiterato (o diffuso sul web) di porre in atto abusi, atti dannosi, messa in ridicolo, nei confronti di uno o più compagni, anche se i fatti si sono svolti al di fuori dell'ambiente e orario scolastico</p>	<p>Per reati non procedibili d'ufficio: convocazione della famiglia Nei casi di violazione reiterata o comunque in base alla gravità dei fatti, viene valutata una delle seguenti sanzioni: - ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno - esclusione dell'alunno dalle successive visite o viaggi di istruzione Sospensione dell'alunno da 1 a 15 giorni - Sospensione per più di 15 giorni - Segnalazione ai Servizi Sociali territoriali (nel caso la</p>	<p>Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Referente per il bullismo e cyberbullismo</p>

	famiglia non collabori, giustificati, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti)	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

N. B.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare. Nei casi estremi di allontanamento temporaneo deve essere previsto, per quanto possibile, il mantenimento del rapporto con l'alunno e con i suoi genitori, tale da preparare un rientro più motivato nella comunità scolastica

REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Finalità: Realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative e assumono impegni e responsabilità comuni. La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

Applicazioni

N.	INFRAZIONE	SANZIONI	SOGGETTI COMPETENTI	SANZIONI ALTERNATIVE ALLA SOSPENSIONE
1	Ritardi ripetuti o non giustificati	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Ammonizione scritta su diario • Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul libretto o sul diario • Convocazione genitori 	Docente	
2	Ripetute assenze saltuarie o periodiche	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Ammonizione scritta su diario • Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul libretto o sul diario • Convocazione genitori 	Docente	
3	Mancanza del materiale occorrente	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Ammonizione scritta su diario • Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul libretto o sul diario • Convocazione genitori 	Docente	
4	Non rispetto delle consegne	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Ammonizione scritta su diario • Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul libretto o sul diario • Convocazione genitori 	Docente	
5	Disturbo e azioni di ostacolo delle attività didattiche e negligenza abituale nell'assolvimento	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Ammonizione scritta su diario • Ammonizione scritta sul 		

	degli impegni di studio	registro di classe, riportata sul libretto o sul diario <ul style="list-style-type: none"> • Convocazione genitori • Sospensione dalle lezioni per un giorno con (o senza obbligo) di frequenza 	Docente	
6	Danneggiamento, alterazioni e sottrazione di registri e altri documenti scolastici e di oggetti altrui	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione scritta su diario • Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul libretto o sul diario • Convocazione genitori • Sospensione dalle lezioni per un giorno con (o senza obbligo) di frequenza 	Docente	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni per tre giorni con (o senza obbligo) di frequenza • Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni 	Consiglio di classe	
7	Omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione scritta su diario • Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul libretto o sul diario • Convocazione genitori 	Docente	
8	Contraffazione di documenti ufficiali mediante falsificazioni di firme dei docenti dei genitori	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione scritta su diario • Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul libretto o sul diario • Convocazione genitori • Sospensione dalle lezioni per un giorno con (o senza obbligo) di frequenza • Riparazione del danno 	Docente	Attività socialmente utili come la sistemazione aula multimediale, laboratori (arte, scienze, musica.....) nel rispetto delle norme anticovid)
		<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni per tre giorni con (o senza obbligo) di frequenza • Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni 	Consiglio di classe	
9	Uscita e permanenza ingiustificata fuori dall'aula	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Ammonizione scritta su diario • Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul libretto o sul diario 	Docente	
10	Possesso di oggetti pericolosi o dannosi alla salute	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul libretto o sul diario • Convocazione genitori 	Docente	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni per tre giorni con (o senza obbligo) di frequenza • Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni 	Consiglio di Classe	
11	Linguaggio volgare, irrispettoso,	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione scritta sul 		Attività socialmente utili utili

	discriminatorio, offensivo nei confronti dei compagni o del personale scolastico	<p>registro di classe, riportata sul libretto o sul diario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni per un giorno con (o senza obbligo) di frequenza • Convocazione genitori 	Docente	come la sistemazione aula multimediale, laboratori (arte, scienze, musica.....).
		<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni per tre giorni con (o senza obbligo) di frequenza • Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni 	Consiglio di Classe	
12	Offese al decoro personale, alle religioni, alle istituzioni, alla morale	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul libretto o sul diario • Convocazione genitori 	Consiglio di Classe	Attività socialmente utili come la sistemazione aula multimediale, laboratori (arte, scienze, musica.....). (nel rispetto delle norme anticovid)
13	Oltraggio al corpo docente e all'Istituto	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul libretto o sul diario • Convocazione genitori 	Consiglio di Classe	Attività socialmente utili come la sistemazione aula multimediale, laboratori (arte, scienze, musica.....). (nel rispetto delle norme anticovid)
14	Furti o danneggiamenti alle strutture, agli arredi ed a ogni tipo di materiale o strumentalizzazione della scuola, del personale e dei compagni	Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni	Consiglio di Classe	Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati.
		<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni • Sospensione dalle lezioni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale 	Consiglio di Istituto	Allontanamento temporaneo del gruppo- classe
15	Possesso di un telefono cellulare acceso o di altra apparecchiatura elettronica nella sede scolastica	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul libretto o sul diario • Convocazione genitori • Sospensione dalle lezioni per un giorno con (o senza obbligo) di frequenza 	Docente	Ritiro degli oggetti e restituzione alla famiglia da parte del Dirigente scolastico
16	Uso , durante le lezioni di cellulari, giochi elettronici e oggetti non pertinenti con l'attività didattica	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul libretto o sul diario • Convocazione genitori • Sospensione dalle lezioni per un giorno con (o senza obbligo) di frequenza 	Docente	Ritiro degli oggetti e restituzione alla famiglia da parte del Dirigente scolastico
	Uso improprio dello Smartphone e di altri Dispositivi elettronici durante le attività didattiche	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni per tre giorni con (o senza obbligo) di frequenza • Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni 	Consiglio di Classe	Dialogo educativo per aumentare autocontrollo; comprensione delle conseguenze di ogni comportamento e delle responsabilità personali.
17	ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO con lo scopo intenzionale e reiterato (o diffuso sul web) di porre in atto abu:	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni per tre giorni con (o senza obbligo) di frequenza • Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni 	Consiglio di Classe	Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati.

	atti dannosi, messa in ridicolo, nei confronti di uno o più compagni, anche se i fatti si sono svolti al di fuori dell'ambiente e orario scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni • Sospensione dalle lezioni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale 	Consiglio di Istituto	Allontanamento temporaneo del gruppo- classe Atti di giustizia riparatoria: - scuse (scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo - compiti/lavori personalizzati a vantaggio della comunità scolastica
18	Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone	Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni	Consiglio di Classe	Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo del gruppo- classe
		<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni • Sospensione dalle lezioni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale • Non ammissione all'Esame di Stato 	Consiglio di Istituto	
19	Reati, fatti di rilevanza penale o pericolo per l'incolumità delle persone	Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni	Consiglio di Classe	Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo del gruppo- classe
		<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni • Sospensione dalle lezioni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale • Non ammissione all'Esame di Stato 	Consiglio di Istituto	
20	Uso improprio di nomi, numeri telefonici, indirizzi, notizie personali, foto e riproduzioni in netta violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui Social Network	Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni	Consiglio di Istituto	Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo del gruppo- Classe
		<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni • Sospensione dalle lezioni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale • Non ammissione all'Esame di Stato 		
21	Uso di sigarette e/o sostanze vietate	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Convocazione genitori 	Docente	Attività socialmente utili come la sistemazione aula multimediale, laboratori (arte, scienze, musica.....). (nel rispetto delle norme anticovid)
		<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni per un giorno con (o senza obbligo) di frequenza • Sospensione dalle lezioni per tre giorni con (o senza obbligo) di frequenza 	Consiglio di classe	
22	Incuria della propria persona e/o uso di un abbigliamento poco decoroso, non adatto all'ambiente scolastico	Convocazione genitori	Docente	
23	Mancata osservanza delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Convocazione genitori • Riparazione del danno • Riflessione individuale col docente 	Docente	Attività socialmente utili come la sistemazione aula multimediale, laboratori (arte, scienze, musica.....). nel rispetto delle norme anticovid)

24	Mancanze e infrazioni reiterate al Regolamento Interno delle varie classi	<ul style="list-style-type: none"> • Convocazione genitori • Riparazione del danno • Riflessione individuale col docente 	Docente	Comunicazione scritta sul diario da far firmare ai genitori. Riflessione individuale col docente
25	Fatti che turbino la comunità scolastica anche in riferimento -Creare assembramenti nei corridoi e nei bagni	<ul style="list-style-type: none"> • Convocazione genitori • Riparazione del danno • Riflessione individuale col docente 	Docente	Comunicazione scritta sul diario da far firmare ai genitori.
26	Comportamento scorretto durante gli esami di stato	Allontanamento dalla sessione d'esame	Commissione esami	

N.B.

- Ogni cinque note scritte sul registro di classe si applicherà la sospensione dalle lezioni per un giorno con o senza obbligo di frequenza
- Il **Consiglio di classe**, compresa la componente **genitori**, è convocato dal Dirigente Scolastico sulla base della mancanza rilevata o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio di classe
- Il **Consiglio di Istituto** viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del **Consiglio di classe**

SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

Publicazione sul sito web

Il presente codice disciplinare è pubblicato sul sito internet della scuola nonché nella sezione amministrazione trasparente.

pubblicato sul sito internet della scuola nonché nella sezione amministrazione trasparente